

ASM TERNI SPA

ESTRATTO Dal libro dei verbali dell'Assemblea DELIBERA N. 7 del 21 Novembre 2017

Verbale

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di novembre alle ore 11,00 presso la Sede ASM Terni S.p.A. in Terni, Via Bruno Capponi n. 100, a seguito di apposito invito, si è riunita in seduta ordinaria, l'Assemblea di ASM Terni S.p.A. col seguente O.d.G.:

...omissis...

2. Nomina degli Amministratori

...omissis...

E' presente

il rappresentante del Socio unico, Comune di Terni, nella persona del Sindaco, sen. Leopoldo Di Girolamo

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

OTTONE	Dott. CARLO	Presidente
RAGNONI	Avv. FLORIS	Consigliere
PROCESSI	D.ssa SARA	Consigliere

Il Collegio Sindacale, costituito dai Sigg.ri

RIBICHINI	Dott. VALERIO	Presidente
MIDEJA	Rag. MARIO	Sindaco effettivo
ANDRIOLI	D.ssa GIORGIA	Sindaco effettivo

E' presente il Direttore Generale, ing. Stefano Tirinzi.

E' presente altresì, l'ing. Paolo Ricci.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'ASM Terni S.p.A. e dell'art. 2366 c.c., l'Assemblea è regolarmente costituita.

Il Sig. Carlo Dott. Ottone, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea e propone la nomina del Segretario nella persona della dott.ssa Agata Mariani che, presente, accetta.

L'Assemblea all'unanimità nomina il Segretario nella persona del Dott.ssa A.Mariani.

Il Presidente quindi, constatato e dato atto che alla riunione è presente il Socio Unico, i Consiglieri ed i Sindaci effettivi come sopra riportato, ed è quindi regolarmente costituita a termini di legge e di statuto

Dichiara

validamente costituita la riunione dell'Assemblea e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

...Omissis...

DELIBERAZIONE N. 7

Nomina degli Amministratori

Premesso:

- che ai sensi delle vigenti leggi civilistiche e statutarie, la nomina degli Amministratori di ASM Terni S.p.A. spetta all'Assemblea;
- che con atto n. 6 contenuto nel Verbale dell'11.11.2014, l'Assemblea aveva proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, nelle persone dei Sigg.: Dott. Carlo Ottone, Avv. Floris Ragnoni e D.ssa Cristina Montesi, poi dimessasi e sostituita dalla D.ssa Sara Processi;
- che con atto n. 7 dell'11.11.2014, l'Assemblea aveva nominato il Dott. Carlo Ottone, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Che il Sindaco del Comune di Terni, dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente, esprime la propria approvazione per l'operato posto in essere dal Consiglio dalla data di nomina sino alla data odierna, dandone, inoltre, per rato e valido l'operato svolto per tutta la durata del mandato;
- Che il Sindaco ritiene necessario soffermarsi sulle normative vigenti in tema di separazione funzionale e di società a partecipazione pubblica;
- Che, in particolare, ricorda che il Parlamento Europeo dapprima, il legislatore italiano e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, AEEGSI poi, hanno emanato una serie di regole volte a favorire la concorrenza nel mercato dell'energia che prendono il nome di obblighi di separazione funzionale;
- che tali norme si applicano alle imprese verticalmente integrate nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, ossia alle imprese elettriche o ai gruppi di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo e in cui le imprese o i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di produzione o vendita dell'energia elettrica o del gas naturale e almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica o almeno una delle attività di trasporto, distribuzione, rigassificazione o stoccaggio del gas naturale;
- che le norme in materia di separazione funzionale si traducono nell'obbligo di gestire le infrastrutture essenziali in modo neutrale senza favorire, cioè, alcuna impresa che svolga attività commerciale nel settore dell'energia;
- che affinché un'attività essenziale sia gestita in modo neutrale è necessario i) che l'attività venga affidata ad un Gestore Indipendente, ossia a soggetti che, pur operando all'interno dell'impresa o al gruppo integrato di imprese, siano dotati di ampia autonomia decisionale ed organizzativa e siano esenti da situazioni di conflitti di interesse e ii) che il Gestore Indipendente adotti una serie di misure di gestione aziendale che, nel complesso, siano in grado di impedire comportamenti discriminatori;

Considerato:

- che ASM Terni S.p.A. è un'impresa di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione della deliberazione AEEGSI 296/2015/R/com, operava, ed ancora opera, senza separazione societaria dall'attività di produzione;
- che con la deliberazione 296/2015/R/COM e con il collegato Allegato A, l'Autorità ha emanato *“disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas”* denominato TIUF, recependo le direttive comunitarie e quelle nazionali;
- che pur svolgendo l'attività di distribuzione dell'energia elettrica nei confronti di un numero di utenti inferiore a 100.000, ASM Terni S.p.A. ha trasferito (con atto depositato presso il registro delle imprese il 31 ottobre 2008) il ramo di azienda esercente l'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti in maggior tutela alla Umbria Energy S.p.A., rispetto alla quale ASM Terni

S.p.A., sebbene detenga azioni in misura paritaria con AceaElectrabel S.p.A., ora Acea Energia, non risultava avere, dopo la pubblicazione della deliberazione 18.01.2007 n. 11/07 dell'AEEGSI, e non risulta avere oggi il potere di esercitare un controllo come definito dall'articolo 34 del D.lgs. 93/11;

- che ASM Terni S.p.A. detiene altresì una quota azionaria del 40 % in Umbria Distribuzione Gas S.p.A.(UDG), società concessionaria del servizio di distribuzione di gas naturale nel Comune di Terni fino al 2019, rispetto alla quale, il controllo, in diritto e nei fatti è esercitato dall'azionista di maggioranza (60%) Italgas S.p.A. (alla cui attività di direzione e coordinamento risulta essere, inoltre, dichiaratamente soggetta);
- che ASM Terni S.p.A. ha costituito una Joint Venture paritetica con Ternienergia S.p.A.,GreenASM, per la gestione di un impianto di digestione anaerobica, con valorizzazione energetica, e di compostaggio e biostabilizzazione di rifiuti a matrice organica;

Visto:

- che, alla luce di quanto sopra esposto, si può ritenere che ASM Terni S.p.A. rientri nel campo di applicazione di cui al punto “6” della deliberazione AEEGSI 296/2015/R/com dell'Autorità che viene allegata al presente atto *“delibera (...) di prevedere che per le imprese di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, compatibilmente con la normativa primaria, operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione, le disposizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento debbano essere assolte entro e non oltre il 30 giugno 2017;”*
- che, conseguentemente, è stato predisposto il Modello di Unbundling funzionale che prevede la separazione funzionale di tutte le attività tra loro confliggenti (distribuzione e produzione di energia elettrica) senza la costituzione di società nuove e distinte, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari attualmente vigenti;
- che tale scelta è, infatti, rispondente alle esigenze di adeguatezza organizzativa e di contenimento dei costi, in conformità agli indirizzi adottati dal legislatore finalizzati a limitare la creazione di nuove società ed agli indirizzi del Comune di Terni circa la razionalizzazione delle società esistenti.

Tenuto conto:

- che ai sensi dell'art. 7.1. del TIUF *“L'impresa verticalmente integrata, [...], conferisce autonomia decisionale ed organizzativa alle attività di cui al comma 4.1 separandole amministrativamente da tutte le altre attività; a tal fine ne affida l'amministrazione ad un Gestore Indipendente, [...], che garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al presente Testo integrato”*;
- che è necessario assicurare che il gestore del sistema di distribuzione sia indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione;
- che nel nominare il Gestore Indipendente, ASM Terni S.p.A. deve tener conto dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 10 e 11 del TIUF a cui si rimanda;
- che in ordine alla composizione del Gestore Indipendente, secondo il modello semplificato di cui all'art. 9, comma 9.4) del TIUF, nelle imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria dall'attività di produzione e/o di vendita di energia elettrica, tra le quali è ricompresa anche ASM Terni S.p.A., il Gestore Indipendente è composto da uno o più componenti dell'organo amministrativo e da personale con funzioni dirigenziali apicali;
- che pertanto, con atto n. 90 del 26.06.2017, il CdA di ASM ha proceduto alla nomina del Gestore Indipendente di ASM Terni S.p.A. come previsto dalle disposizioni in tema di unbundling funzionale, i cui componenti risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal TIUF;

- che sono stati nominati componenti del Gestore Indipendente di ASM Terni S.p.A. i soggetti di seguito indicati:
 - Avv. Floris Ragnoni, in qualità di Componente del CdA
 - Ing. Massimo Cresta, in qualità di dirigente apicale preposto all'Area elettrica
- Che sono stati conferiti al GI così nominato i poteri necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture di cui all'art.12 del TIUF, fermo restando in capo ad ASM Terni S.p.A. l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento. A tal fine al GI sono riconosciute procure, deleghe e la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi, anche per reperire adeguate provviste finanziarie anche all'esterno dell'impresa verticalmente integrata;
- Che con l'atto suddetto, il CdA ha deliberato di delegare il GI alla predisposizione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture che amministra nonché alla trasmissione all'AEEGSI e al CdA. Il relativo piano finanziario annuale redatto dal GI dovrà essere comunque approvato da ASM Terni S.p.A. al fine di vigilare sulla redditività degli investimenti e monitorare il livello di indebitamento. Lo stesso GI è delegato a segnalare all'AEEGSI eventuali scostamenti tra il piano proposto e quello approvato, motivandone le cause.

Considerato:

- Che ai sensi dell'art. 9.2. del TIUF, per l'ottemperanza degli obblighi di separazione funzionale, in parziale deroga a quanto previsto dal comma 9.1 lettera a), l' esercente può prevedere che non tutti i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa siano componenti del Gestore Indipendente (scelta adottata da ASM Terni S.p.A.) purché:
 - i. sia incluso nello statuto sociale, quali finalità dell'impresa, quanto previsto all' Articolo 3 del TIUF(art. 9.2 lett.a);
 - ii. sia previsto, nello statuto societario, che il Gestore Indipendente esprima parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 14.2. lettera a) (art. 9.2 lett. c) del TIUF).

Considerato altresì che:

- Il decreto legislativo n. 175/2016, recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, cd Decreto Madia, ha introdotto una nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015;
- Che il decreto suddetto è stato modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” pubblicato nella G.U. del 26 giugno 2017;
- Che il citato decreto è destinato ad applicarsi ad ASM Terni S.p.A., in quanto società di capitali di proprietà del Comune di Terni, socio unico;
- Che talune novità legislative introdotte dal decreto Madia sono in grado di incidere notevolmente sulla disciplina della separazione funzionale di cui al TIUF;
- che al riguardo, l'articolo 11 comma 2 del decreto n. 175/2016 prevede che *“l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”*;
- Che la disposizione citata si applica, per espressa previsione normativa, non a qualsivoglia società pubblica, bensì unicamente alle società partecipate dalla pubblica amministrazione in cui quest'ultima detenga un controllo;
- Che la nozione di controllo pubblico, rilevante ai fini della applicabilità dell'obbligo citato, si rinvia all'art. 2, comma 1, lett. m) e b), del medesimo decreto, che definisce tale *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile”* e stabilisce che il controllo possa sussistere anche quando, *“in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;

- Che il successivo comma 3 introduce una facoltà di deroga alla disposizione citata, prevedendo nel testo integrato e corretto, che *“L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (...). La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all’art. 15.”* ovvero può adottare uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;
- Che la norma previgente stabiliva che i criteri in base ai quali, in luogo dell’amministrare unico previsto di norma, fosse possibile nominare un consiglio di amministrazione in composizione collegiale - e quindi i criteri attraverso cui avrebbe dovuto essere fornita una nozione di *“specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”*, idonee a giustificare la deroga citata – venissero definiti con decreto ministeriale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 23 marzo 2017);
- Che con il decreto 100/2017 la scelta in merito al modello di *governance* societaria è lasciata all’autonomia decisionale dell’assemblea dei soci;
- Che ai sensi dell’art. 9 punto a) lo statuto delle società a controllo pubblico debbono prevedere *“l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea”*;
- Che alla luce di quanto riportato, è evidente come il complesso normativo descritto incida in maniera innovativa sui modelli di composizione del Gestore Indipendente di cui all’art. 9 del TIUF;
- Che invero, stante alle disposizioni del d.lgs. 175/2016, il Gestore Indipendente deve essere composto, *“di norma”*, oltre che dal personale in posizione apicale, da un amministratore della società, secondo il modello di cui all’art. 9 comma 9.2. del TIUF; ne consegue che ASM non può essere governata da un Amministratore Unico, ma da un CdA composto da almeno tre membri, come indicato all’art. 11 comma 3 del D.Lgs 175/2016;
- Che pertanto le finalità perseguite dalla normativa in materia di separazione funzionale e, in particolare, il compito affidato dalla normativa stessa al Gestore Indipendente - coincidente con quello di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di separazione funzionale - paiono concretizzare le *“specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”*, che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, consentono di derogare all’obbligo di costituire un amministratore unico quale organo amministrativo della società;
- Che oltre alle finalità perseguite dalla normativa in materia di separazione funzionale, la scelta di un CdA composto di tre persone tiene conto della complessità ed articolazione polisettoriale della Società stessa, come risulta dalle parole espresse dal Sindaco in occasione dell’approvazione della deliberazione n. 219 adottata dal Consiglio Comunale di Terni ad oggetto la modifica dello Statuto di ASM Terni S.p.A.;
- che da quanto sopra esposto, si evince altresì che il presente atto è rispondente alle esigenze di contenimento dei costi, in conformità agli indirizzi adottati dal legislatore e finalizzati a limitare la creazione di nuove società ed alla razionalizzazione delle società esistenti,

Vista

- La deliberazione n. 219 dell’8.09.2017 con cui il Consiglio Comunale di Terni ha approvato le modifiche dello Statuto di ASM Terni S.p.A. che recepiscono le disposizioni normative stabilite dal TIUF, di cui alla deliberazione n. 296 del 22.06.2015 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in tema di separazione funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas (unbundling) e dal decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del

16.06.2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.06.2017, aggiornando lo statuto della soc. ASM Terni S.p.A.;

- La deliberazione dell'Assemblea Straordinaria di ASM Terni S.p.A. che ha approvato le suddette modifiche statutarie,

Considerato quanto sopra

- Il Sindaco illustra l'atto di designazione firmato in data 20 novembre 2017 che integralmente si riporta:

“OGGETTO: ASM Terni S.p.A. – Rinnovo Consiglio di Amministrazione. – Atto di designazione.

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Vista la D.C.C. n. 182 del 14.06.2010 di approvazione del Regolamento sugli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune di Terni presso Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni, Società ed organismi partecipati;

Visto l'Avviso pubblico per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in seno all'ASM Terni S.p.A., Prot. Gen. N. 91760 del 12.07.2017;

Visto l'art. 19 dello Statuto dell' ASM Terni S.p.A. concernente tra l'altro la nomina degli Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed i relativi compensi:

Visto l'art. 21 dello Statuto dell' ASM Terni S.p.A. concernente la composizione, la nomina e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda;

Preso atto delle modifiche dello Statuto di ASM Terni S.p.A. approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 219 del 08.09.2017;

Valutate le istanze ed i curricula dei candidati, alla luce dei requisiti e criteri dettati dal Regolamento citato;

Individuati i nominandi, rispetto ai quali è stato chiesto, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento, al Segretario Generale con note prot.n. 150689 e 150859 entrambe del 20.11.2017, di procedere alla verifica del possesso dei requisiti formali richiesti agli stessi e dell'assenza di cause ostative, di incompatibilità o di esclusione, delle quali comunque si terrà conto una volta pervenute;

Ritenuto di provvedere alla designazione del C.d.A. dell'ASM Terni S.p.A.;

Letto l'art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni) comma 9, D.L. 6-7-2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), come modificato da ultimo, dall'art. 17, comma 3, L. 7 agosto 2015 n. 124: “E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (115), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.”;

DESIGNA

Membri del Consiglio di Amministrazione dell'ASM Terni S.p.A.:

Ing. Paolo Ricci, Presidente

D.ssa Sara Processi, Consigliere

Dott. Paolo Sebastiani, Consigliere

L'incarico al Presidente Ing. Paolo Ricci è espletato a titolo gratuito, alla luce della citata normativa.

F.to Il Sindaco (Sen. Leopoldo Di Girolamo)”

Tutto ciò premesso, visto e considerato, su proposta del Sindaco del Comune di Terni, on. Leopoldo Di Girolamo,

L'ASSEMBLEA

All'unanimità

DELIBERA

- di confermare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per le motivazioni ampiamente illustrate in narrativa;
- di nominare, quali membri del Consiglio di Amministrazione i Sigg.:
Ricci Paolo, nato a Terni il 15.07.1940 CF: RCC PLA 40L15 L117M residente in Terni, Via Romagnosi Gian Domenico n. 20, Consigliere;
Processi Sara, nato a Foligno il 28.05.1971, CF: PRC SRA 71E68 D653D, residente in Terni, Viale Alessandro Manzoni n. 5, Consigliere;
Sebastiani Paolo, nato a Terni, il 24.06.1966, CF: SBS PLA 66H24 L117S residente in Terni, Largo Villa Glori n. 4, Consigliere;
- di conferire l'incarico per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2019;
- di inviare copia del presente atto alla sezione della Corte dei Conti di Perugia ed al Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 11 c. 3 del D.Lgs 175/2016, come integrato dal D.Lgs 100/2017.

...omissis...

IL SEGRETARIO
(D.ssa Agata Mariani)

IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Ottone)